

COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

CAPITOLATO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

Indice

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del servizio	3
Art. 2 – Sistema di gara	3
Art. 3 – Durata	3
Art. 4 – Importo a base di gara.....	3
Art. 5 - Descrizione del servizio	3
Art. 6 - Modalità di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto	4
Art. 7 - Responsabilità	6
TITOLO II – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	6
Art. 8 - Disposizioni generali relative al personale	7
Art. 9 - Organico	7
Art. 10 - Rapporto di lavoro	7
Art. 11 - Variazione e reintegro del personale dell'Impresa	7
Art. 12 – Personale necessario per lo svolgimento del servizio	8
Art. 13 - Norme comportamentali del personale.....	8
TITOLO III - NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO	8
Art. 14 – Disposizioni in materia di sicurezza - Valutazione dei rischi	8
Art. 15 - Costi relativi alla sicurezza	9
Art. 16 - Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)	9
Art. 17 - Referenti della sicurezza	9
TITOLO IV – ONERI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
Art. 18 - Aggiudicazione definitiva	9
Art. 19 - Responsabilità precontrattuale	9
Art. 20 - Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario	10
Art. 21 - Cauzione definitiva.....	11
Art. 22 - Subappalto	11
Art. 23 - Esonero Responsabilità per il Comune	11
Art. 24 - Responsabilità	11
Art. 25 - Assicurazioni e garanzie	11
TITOLO V – CONTROLLI E PENALITA'	12
Art. 26 - Disposizioni generali	12
Art. 27 – Direttore dell'esecuzione del contratto e controlli da parte del Comune	12
Art. 28 - Contenuti dei controlli effettuati dal Comune	12
Art. 29 - Contestazioni all'Impresa a seguito dei controlli da parte del Comune	13
Art. 30 - Penalità previste	13
Art. 31 - Procedimento di applicazione delle penalità	14
TITOLO VI - PREZZO, MODALITA' DI PAGAMENTO E CONTRATTO	14
Art. 32 - Prezzo del servizio fornito	14
Art. 33 - Pagamenti	14
Art. 34 - Cessione del credito.....	15
Art. 35 - Revisione del corrispettivo contrattuale	15
Art. 36 - Risoluzione del contratto	15
Art. 37 - Divieto di cessione del contratto	15
TITOLO VII - NORME FINALI	15
Art. 38 - Elezione di domicilio.....	15
Art. 39 - Rinvio ad altre norme	15
Art. 40 – Controversie e Foro Competente	15

TITOLO I –INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del servizio

Costituiscono oggetto del presente capitolato le seguenti attività:

- Affissione di manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti, nell'intero territorio comunale, commissionati dal Comune di Frabosa Sottana – Ufficio Tributi, su spazi allo scopo destinati;
- Ripristino di affissioni già esposte e deteriorate;
- Defissione di manifesti esposti abusivamente e/o fuori degli spazi appositi;
- Pulizia degli spazi evitando il formarsi di crostoni di manifesti;

Si precisa che, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio di esclusiva competenza comunale e che, pertanto, il Comune di Frabosa Sottana è il soggetto titolare del servizio al quale spetta:

- ricevere le commissioni e riscuotere i relativi diritti di affissione comprese le urgenze nonché la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- mantenere in esclusiva ogni rapporto con i terzi committenti;
- organizzare, coordinare, controllare e dirigere il servizio nel suo complesso;
- gestire in maniera diretta tutte le attività connesse alla riscossione – anche coattiva - dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La Civica Amministrazione (di seguito denominata C.A.), sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicataria nuove prestazioni analoghe a quelle di cui alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata, fino ad un massimo coincidente con l'importo del contratto

Art. 2 – Sistema di gara

La procedura di aggiudicazione è la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

Art. 3 – Durata

Il Servizio avrà durata di 41 mesi, con decorrenza presunta dal 1 agosto 2016, o comunque dalla data di cui al verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 redatto dal Direttore dell'esecuzione.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La C.A., sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa Aggiudicataria (di seguito denominata I.A.) lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Art. 4 – Importo a base di gara

Per quanto concerne la definizione del valore complessivo posto a base di gara si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nell'art. 1 "Oggetto dell'appalto" del Disciplinare di gara.

L'importo stimato posto a base di gara, per tutta la durata contrattuale, è pari a Euro € 20.500,00 oltre IVA per il periodo di validità dell'appalto, oneri per la sicurezza compresi.

Art. 5 - Descrizione del servizio

Il servizio oggetto del presente Capitolato consiste nelle attività indicate al precedente art. 1.

Gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni che verrà assegnato all'aggiudicataria con l'atto di aggiudicazione definitiva dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'appalto del servizio in oggetto.

Tutto quanto sopra descritto ha valore fatto salve eventuali future modifiche normative. Il contratto dovrà essere eseguito con la piena osservanza delle norme del presente capitolato e, per tutto quanto non previsto dal medesimo, di quelle del Codice Civile.

Quanto sopra fatto sempre salve eventuali future modifiche normative.

Art. 6 - Modalità di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto

Affissioni: Il servizio di affissione manifesti verrà effettuato con le seguenti modalità:

A) L'ufficio comunale consegna settimanalmente all'I.A. i manifesti da affiggere, già corredati del timbro-datario relativo alla durata della esposizione, unitamente all'ordine giornaliero di affissione, nel quale sono indicati:

- il tipo ed il numero dei manifesti da affiggere;
- gli spazi in cui i singoli manifesti dovranno essere affissi (nota posizioni).

I manifesti dovranno essere affissi tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Il quantitativo giornaliero dei manifesti da affiggere dovrà essere ritirato il giorno precedente la data di inizio dell'esposizione, tra le ore 14,00 e le ore 16,00. Detto materiale dovrà inoltre essere esposto interamente negli spazi indicati dal civico Ufficio Affissioni con le modalità sopra definite **entro le ore 24.00 del primo giorno del periodo di esposizione**. Gli eventuali manifesti non affissi il primo giorno, valutate positivamente dall'Ufficio preposto le giustificazioni addotte dall'aggiudicataria e fatta sempre e comunque salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 30, dovranno essere affissi inderogabilmente il giorno successivo. Ad affissione completamente effettuata nel rispetto di quanto sopra descritto, l'aggiudicataria dovrà dare riscontro scritto, entro le ore 12.00 del giorno successivo, dell'avvenuta esposizione di tutto il materiale ricevuto dall'Ufficio apponendo timbro e firma del responsabile sulla nota delle posizioni dell'impiantistica utilizzata (elenco degli impianti su cui i manifesti sono stati affissi). In caso di difformità rispetto a quanto indicato nella nota posizioni l'I.A. è tenuta a darne per iscritto tempestiva comunicazione all'Ufficio Affissioni, specificando i motivi del mancato rispetto di quanto richiesto. In caso di affissioni di urgenza i manifesti dovranno essere affissi nello stesso giorno di consegna. Al momento del ritiro dei manifesti da affiggere, la ditta dovrà dare riscontro scritto, attestante che il quantitativo ricevuto è conforme alla commissione di affissione ricevuta dal Comune.

L'I.A. è sempre e comunque tenuta ad effettuare le lavorazioni oggetto dell'appalto nei termini previsti avvalendosi, per l'esecuzione dei lavori, di personale qualificato, di materiali della miglior qualità, di mezzi ed apparecchiature congrue.

La consegna del materiale da affiggere avverrà presso i locali dell'Ufficio tributi ubicati in Via IV Novembre n.12.

B) I lavori di affissione dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte: in particolare dovrà essere fatto uso di colla di tipo amidaceo in polvere idrosolubile esente da prodotti e/o diluenti di sintesi chimica, di soda caustica e di qualsiasi altro ingrediente tossico - dannoso - nocivo o di altri additivi inquinanti, senza spandimento e colature eccessivi e garantendo comunque la tenuta e la durata dell'affissione per il periodo richiesto. L'aggiudicataria avrà l'obbligo di fornire al competente ufficio della C.A. copia della documentazione tecnica riferita ai materiali utilizzati nell'effettuazione delle lavorazioni.

C) E' fatto obbligo alla ditta incaricata di provvedere alle operazioni preparatorie dei manifesti da affiggere, che le verranno consegnati dopo l'apposizione del timbro datario di scadenza da parte del civico ufficio preposto (piegatura, indirizzamento e suddivisione dei manifesti stessi), Le predette operazioni preparatorie dei manifesti da esporre dovranno essere realizzate da parte della società aggiudicataria in apposito locale magazzino nella propria disponibilità, diverso dal

locale magazzino dell'ufficio. Restano a carico dell'appaltatore gli oneri derivanti dalla mancata custodia o eventuale sottrazione da parte di soggetti terzi del materiale ritirato, prima dell'effettiva affissione. E' fatto obbligo dell'I.A. acquisire nel territorio del Comune di Frabosa Sottana un locale magazzino di dimensioni e caratteristiche adeguate alla realizzazione delle suddette lavorazioni, senza onere alcuno a carico della Civica Amministrazione. L'adempimento di tale obbligo dovrà essere certificato nei confronti dell'ufficio preposto entro la firma del contratto del servizio in argomento. Entro 30 giorni dalla data di stipula del suindicato contratto l'I.A. dovrà inoltre segnalare al competente ufficio della C.A. la propria sede di riferimento nell'ambito del territorio del Comune di Frabosa Sottana.

D) E' fatto obbligo all'I.A. di segnalare ogni e qualsiasi situazione oggettiva riguardante l'eventuale indisponibilità e/o inefficienza degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, nonché di rilevare e conseguentemente segnalare al competente ufficio l'esposizione di manifesti affissi abusivamente.

E) L'affissione dovrà essere garantita in qualsiasi situazione meteorologica, salvo cause di comprovata forza maggiore.

F) Nel caso in cui l'I.A. non provvedesse ad eseguire regolarmente l'affissione risultante dalle prenotazioni effettuate presso il competente ufficio comunale, la stessa potrà essere eseguita dal Comune con affidamento a terzi. Le maggiori spese sostenute dalla C.A. saranno a carico dell'aggiudicataria stessa, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata affissione.

Manifesti funebri: con specifico riferimento alle prescrizioni per l'affissione dei manifesti funebri si evidenzia che la C.A. si riserva la più ampia facoltà di modificare in qualsiasi momento le modalità di effettuazione del servizio di affissione dei manifesti funebri al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne lo svolgimento sia sotto l'aspetto dell'efficienza operativa sia sotto quello dell'economicità di esercizio. In conseguenza di quanto sopra descritto la C.A. potrà determinare unilateralmente anche il completo stralcio del servizio di affissione dei manifesti funebri dal complesso dei servizi aggiudicati con la procedura di gara con semplice preavviso di sessanta giorni, senza che l'aggiudicataria possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, rispetto ai quali la partecipazione alla gara rappresenta fin d'ora formale atto di rinuncia.

Per quanto attiene il servizio di affissione dei manifesti funebri lo stesso dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:

- dovrà essere effettuata una uscita giornaliera per le affissioni;
- le uscite di cui sopra avranno luogo tutti i giorni, compresi i giorni festivi

In ogni caso l'esposizione dei manifesti in argomento in situazioni particolari di festività concatenate o comunque connesse all'insorgere di particolari problematiche sarà concordata direttamente con l'aggiudicataria del servizio.

Ripristino di affissioni già esposte e deteriorate: l'I.A. è tenuta alla sostituzione dei manifesti già affissi che risultino strappati o comunque deteriorati, previa segnalazione al competente ufficio comunale e richiesta dei manifesti occorrenti in sostituzione.

Defissioni: Il servizio di defissione comprende la rimozione dei manifesti affissi abusivamente sugli impianti delle pubbliche affissioni gestite dal Comune, nonché - su richiesta della Civica Amministrazione - dei manifesti/locandine/fogli abusivamente esposti nell'ambito del territorio del Comune di Frabosa Sottana di altri affissi su muri, spazi cittadini, elementi di arredo urbano e qualsiasi altra superficie visibile e fruibile dal territorio comunale.

La fornitura dei fogli a copertura per la defissione sarà a cura della Civica Amministrazione.

L'I.A. è tenuta al rispetto delle modalità di intervento previste nel presente articolo, a meno che non venga espressamente richiesta dalla C.A. procedura diversa, da concordarsi con l'aggiudicataria stessa.

Gli interventi in oggetto dovranno essere effettuati nei tempi tecnici occorrenti, servendosi di mezzi idonei ed eseguendo il lavoro a regola d'arte, facendo salva la C.A. da responsabilità verso terzi, connesse con le operazioni di cui sopra. La raccolta ed il trasporto del materiale di risulta dovrà essere effettuato a cura dell'aggiudicataria nel rispetto della vigente disciplina sullo smaltimento dei rifiuti.

Pulizia degli impianti: l'I.A. dovrà provvedere alla pulizia degli impianti. Tale attività consiste nel mantenere puliti e ordinati tutti gli impianti assegnati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, delle attività da svolgere si indicano: la rimozione di eventuali oggetti che dovessero oscurare gli impianti stessi (es: rami, foglie, ecc.), la defissione/scrostatura dei manifesti vecchi ogni qualvolta si presenti uno strato di manifesti sovrapposti pari a 5, la pulizia delle cornici degli impianti, la rimozione dei residui di colla, la pulizia degli impianti a seguito di eventi meteorologici. L'I.A. è inoltre tenuta a segnalare tempestivamente al competente ufficio della C.A. eventuali ammaloramenti sugli impianti che necessitino di interventi di manutenzione straordinaria e di rimessa in sicurezza degli stessi.

L'I.A. è tenuta a restituire giornalmente la nota posizioni firmata dal Coordinatore del Servizio nella quale devono essere indicati tutti gli interventi eseguiti nel corso della giornata e indicati, specificando le motivazioni, le eventuali difformità rispetto alla stessa consegnata dal competente ufficio comunale a corredo dei manifesti da affiggere. In caso di mancato adempimento a quanto indicato verrà comminata all'I.A. una penale così come meglio specificato nel successivo art. 30 del presente Capitolato.

Art. 7 - Responsabilità

L'I.A. sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi per i danni che potessero derivare durante l'esecuzione del servizio, sia per negligenza dell'aggiudicataria o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, che come semplice conseguenza dei lavori.

Per i danni arrecati ai manufatti comunali, il Comune si riserva la facoltà di ordinare all'I.A. di riparare i danni oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altri detraendone gli importi dai mandati di pagamento, secondo la spesa effettivamente sostenuta sulla fideiussione a titolo di deposito cauzionale che dovrà essere in tal caso immediatamente reintegrata.

L'I.A. si obbliga a non richiedere al Comune di Frabosa Sottana qualunque forma di risarcimento a causa di pretese, azioni, domande, molestie o altro che possano derivare da terzi in dipendenza dell'appalto e per mancato adempimento agli impegni contrattuali o per trascuratezza o per colpa o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione dei mezzi.

L'I.A., fra l'altro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi che venissero intentati da terzi contro la C.A. in relazione ad incidenti o fatti connessi con il servizio.

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C. l'I.A. si obbliga ad intervenire volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C. anche in caso di istruttoria dietro semplice invito rivoltole mediante lettera.

L'I.A. stessa, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia partecipato al giudizio, si impegna ad accettare, come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese in giudizio principale, le prove acquisite, rinunciando sin da ora ad ogni eccezionale reclamo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

S'impegna, inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le spese che la C.A. dovesse eventualmente pagare a terzi per titolo o per liti di cui sopra, a meno che la C.A. non preferisca privarli dei crediti che l'impresa vanta a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

Sarà infine obbligo dell'I.A. adottare nell'esecuzione di tutti i lavori le previdenze i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme che qui si intendono integralmente riportate.

TITOLO II –PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Art. 8 - Disposizioni generali relative al personale

L'Impresa deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Comune.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

L'Impresa deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

A tal fine il Comune si riserva il diritto di richiedere all'Impresa la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi e i contratti stipulati con il personale.

Fermo restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs.vo 81/2004, ai regolamenti CE 852-853/2004, l'I.A. deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Comune.

Art. 9 - Organico

La consistenza dell' organico impiegato per il servizio oggetto del presente Capitolato deve essere presentata entro 10 giorni dall'avvio del servizio e riconfermata al Comune e alle OO.SS., tramite elenco nominativo, indicante mansioni, livello, monte ore e orario di lavoro con frequenza trimestrale e per iscritto.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'Impresa per iscritto la sostituzione del personale ritenuto inidoneo per comprovati motivi, entro 24 ore dalla richiesta.

In tale caso l'Impresa provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la C.A..

Art. 10 - Rapporto di lavoro

Su richiesta del Comune, l'Impresa deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività oggetto del presente contratto.

Il Comune in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze riscontrate, denuncerà quanto sopra al competente Ispettorato del Lavoro, riservandosi il diritto di valersi della cauzione definitiva

Art. 11 - Variazione e reintegro del personale dell'Impresa

L'organico impiegato per l'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, deve essere conforme a quanto indicato dal presente capitolato nei successivi articoli, fatto salvo l'eventuale

integrazione o riduzione necessaria in relazione all'andamento del servizio. Tali variazioni devono essere necessariamente motivate dall'Impresa ed approvate dal Comune. In mancanza di tale approvazione formale l'Impresa non potrà effettuare alcuna variazione.

Per quanto attiene al reintegro del personale assente, l'Impresa è tenuta a sostituirlo immediatamente e comunque entro le 12 ore in modo da mantenere costante l'impiego di personale previsto.

Nel caso in cui l'Impresa non ottemperi a tale disposizione il Comune provvederà ad applicare la penalità di cui al successivo Art. n. 30

Art. 12 – Personale necessario per lo svolgimento del servizio

Per la corretta attuazione delle attività oggetto del presente capitolato l'I.A. dovrà garantire la disponibilità continuativa di un congruo numero di affissatori, da gestire in modo flessibile, nel rispetto del CCNL di categoria, in base alle effettive esigenze del servizio.

L'I.A. dovrà inoltre nominare 1 coordinatore del servizio che dovrà garantire, il coordinamento delle attività oggetto del presente Capitolato. Il Coordinatore dovrà essere sempre reperibile, tramite cellulare, al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di criticità legate al servizio.

Art. 13 - Norme comportamentali del personale

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanati dal Comune;
- mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività del Comune o altro, durante l'espletamento del servizio.

Il Comune potrà richiedere all'I.A. l'allontanamento di quei dipendenti che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

TITOLO III-NORME DI PREVENZIONE, SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14 – Disposizioni in materia di sicurezza - Valutazione dei rischi

E' fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D. lgs n. 81 del 09/04/2008.

L'Impresa entro trenta giorni dall'inizio delle attività, deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 articoli. 28 e 29.

Il Comune, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, al fine di eliminare i rischi derivanti da interferenze, ha elaborato il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) allegato n.15 al presente capitolato, nel quale sono riportate le misure che l'Impresa deve adottare per l'eliminazione delle interferenze. L'Impresa con l'inizio del servizio è obbligata a mettere in atto e a rispettare scrupolosamente tali misure.

In adempimento agli articoli 18 e 26 del D. lgs n. 81/2008 nell'ambito dello svolgimento di attività in regime d'appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera.

E' fatto divieto al personale dell'I.A. di eseguire qualsiasi operazione non autorizzata e al di fuori dell'area di esecuzione del servizio, e di quanto previsto specificatamente dal relativo Capitolato, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e /o attrezzature.

Art. 15 - Costi relativi alla sicurezza

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'Impresa resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie o ridurre al minimo i rischi.

Di seguito i relativi adempimenti:

- formazione aggiornamento del personale in materia di sicurezza (preposti, addetti all'emergenza, addetti pronto soccorso);
- cartellonistica
- dispositivi antincendio e relativi controlli, revisioni e manutenzione;
- cassette pronto soccorso;
- sorveglianza sanitaria;
- attività del servizio di prevenzione e protezione (aggiornamento documento di valutazione del rischio, sopralluoghi, ecc.).

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, essi, devono essere tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

Art. 16 - Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

L'I.A. deve fornire al proprio personale e richiedere all'eventuale subappaltatore dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi, di cui al documento all'art. 3 comma 9 e art. 18 comma d) del D. Lgs. n. 81/2008 , integrati da quelli ritenuti necessari a seguito della comunicazione sui rischi specifici al Committente.

Art. 17 - Referenti della sicurezza

Il Comune comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo del rappresentante del Comune in loco.

L'I.A. deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco per ogni struttura operativa, onde consentire a quest'ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.

TITOLO IV–ONERI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 18 - Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva si attuerà secondo quanto indicato all'art. 95 del D.Lgs 50/2016.

Art. 19 - Responsabilità precontrattuale

L'I.A., singola o raggruppata (sia mandante che mandataria), ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto (cauzione definitiva, certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta e con la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/1998, versamento spese contrattuali) entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta inviata tramite PEC o a mezzo fax.

L'inosservanza di tale obbligo darà luogo all'escussione della cauzione provvisoria, fatti salvi il caso fortuito o gli impedimenti dovuti a forza maggiore.

Art. 20 - Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico dell'I.A. La stessa dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a:

- comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché quelle societarie che incidano su requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e seguenti del D.to L.vo 50/2016.

- dotare il personale addetto all'attività operativa disciplinata dalle presenti disposizioni delle attrezzature e mezzi necessari all'espletamento delle attività appaltate, ivi compreso l'autoveicolo di servizio. I riferimenti di immatricolazione dei suddetti veicoli dovranno essere comunicati a cura dell'aggiudicataria prima dell'avvio del servizio.

Le varie attrezzature impiegate dall'appaltatore dovranno essere idonee e congrue all'utilizzo previsto dall'appalto. E' fatto altresì divieto tassativo di prestito in uso di qualsiasi attrezzatura di civica proprietà.

- costituire una sede operativa all'interno del Comune di Frabosa Sottana,

L'I.A. è obbligata ad applicare integralmente, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

In caso di subappalto l'I.A. è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Frabosa Sottana effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Qualsiasi inadempienza alle condizioni contrattuali verrà segnalata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in applicazione della comunicazione del 29 luglio 2010.

Art. 21 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art.103 comma 5 del predetto Decreto.

Per quanto non riportato nel presente articolo si fa espresso richiamo alle norme dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 (codice dei Contratti).

Art. 22 - Subappalto

Il subappalto è consentito nel caso in cui l'impresa partecipante abbia dichiarato nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge..

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione si fa esplicito richiamo all'art.105 del D.Lgs. 50/2016(Codice dei Contratti)

Art. 23 - Esonero Responsabilità per il Comune

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore che risponde dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune. L'Impresa risponde inoltre, direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività da essa o dai propri dipendenti svolta nell'esecuzione del presente appalto, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere.

La I.A. è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

Art. 24 - Responsabilità

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'I.A. a suo totale carico, senza riserve od eccezioni

Art. 25 - Assicurazioni e garanzie

Ogni responsabilità per danni, che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell'I.A., salvo l'intervento a favore della stessa da parte di società assicuratrici. Sono da intendersi esclusi i danni derivanti da cause esterne e non dovute alla gestione del servizio.

E' inoltre a carico dell'I.A. l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità di tutto il personale e dei cittadini.

Per tutte le attività ricomprese nel presente Capitolato d'appalto (ivi compresa l'assoluta e piena responsabilità dell'intero parco impianti destinato allo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni che viene assegnato all'aggiudicataria con l'atto di aggiudicazione) l'I.A., prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 5.000.000 per ogni sinistro.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia all'Ufficio Tributi.

L'aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque la C.A. da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

La suddetta polizza deve essere esibita in copia all'Ufficio Tributi e deve riportare la formale rinuncia del beneficio della preventiva escussione (Art. 1944 del C.C.) nei riguardi della Impresa obbligata e dovrà prevedere il formale impegno del fidejussore e dell'assicuratore a pagare la somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

Qualora la suddetta polizza preveda rate scadenti durante il periodo di esecuzione del contratto, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'I.A. durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo appalto.

TITOLO V—CONTROLLI E PENALITA'

Art. 26 - Disposizioni generali

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio di affissioni, le autorità competenti, il Comune e l'Impresa Aggiudicataria provvedono ad effettuare i controlli di merito. L'Impresa dovrà garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione.

L'I.A., durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal Comune e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Art. 27 – Direttore dell'esecuzione del contratto e controlli da parte del Comune

La C.A. individua il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e ne comunica il nominativo all'I.A.

Il D.E.C. assicura la regolare esecuzione del contratto verificando che le prestazioni siano eseguite in conformità con i documenti contrattuali ed ogni altra attività opportuna per l'espletamento delle mansioni previste.

Fatte salve le verifiche di conformità che saranno previste dal contratto, è facoltà del Comune effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato.

Art. 28 - Contenuti dei controlli effettuati dal Comune

Il Comune potrà effettuare i controlli che riterrà più opportuni e necessari al fine di verificare per ogni processo la conformità del servizio agli standard contrattualmente prefissati.

Art. 29 - Contestazioni all'Impresa a seguito dei controlli da parte del Comune

Il Comune, qualora, a seguito dei controlli effettuati, riscontri anomalie, potrà:

- segnalare per iscritto l'anomalia all'Impresa chiedendo il ripristino entro un termine temporale massimo oltre il quale applicherà le sanzioni previste dal Capitolato;
- contestare per iscritto l'anomalia all'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC) applicando immediatamente le sanzioni previste dal Capitolato.

L'Impresa, in caso di segnalazione, dovrà rispondere per iscritto motivando la non conformità del servizio e procedere al ripristino dell'anomalia entro il termine prescritto.

Qualora tale termine non possa essere rispettato dovrà essere addotta giustificata motivazione.

L'Impresa, in caso di contestazione scritta con applicazione di sanzioni, potrà presentare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della PEC le relative controdeduzioni. Trascorso tale termine senza alcun riscontro e/o qualora il Comune non ritenga, a suo insindacabile giudizio, motivate le controdeduzioni addotte, applicherà totalmente o parzialmente le sanzioni comunicate.

Art. 30 - Penalità previste

L'I.A., nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Il Comune, effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel presente Capitolato d'appalto.

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare, le penalità di seguito elencate.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità delle inadempienze, al rischio per la sicurezza dei cittadini e alla ripetizione della inadempienza stessa.

Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, il Comune si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità ove prevista una graduazione nell'applicazione.

Per i casi non specificamente previsti l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile a insindacabile giudizio del Comune in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

Nel corso del procedimento di applicazione delle penalità, il Comune si riserva la facoltà, con atto motivato e previa comunicazione scritta all'I.A., di:

- riclassificare la tipologia delle non conformità rilevate e/o ridurre del 50% l'importo delle penalità in considerazione di ulteriori elementi emersi e dell'efficacia del correttivo apportato;
- applicare le penalità previste valutandone la gravità e conseguentemente graduando l'importo delle stesse, ove previsto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda il servizio descritto nel presente capitolato gli inadempimenti che sono suscettibili di irrogazione di penali sono i seguenti:

A. Mancata affissione di manifesti regolarmente consegnati

B. Ritardi rispetto ai tempi indicati nel presente Capitolato per l'esecuzione delle attività commissionate

C. Mancata pulizia degli impianti

D. Mancata copertura di manifesti affissi abusivamente

In caso di definitivo accertamento di uno o più degli inadempimenti sopra descritti, verrà applicata una penale variabile da un minimo di 100,00 euro fino ad un massimo di 5000,00 euro, in funzione della gravità, della recidiva o della contestuale ricorrenza di più inadempienze, a giudizio insindacabile della stazione appaltante.

Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati dal presente Capitolato, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria

Art. 31 - Procedimento di applicazione delle penalità

I rilievi inerenti le non conformità di servizi previsti dal presente Capitolato sono contestati tempestivamente all'I.A., per via telefonica, confermati per iscritto entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi a quello dell'evento.

Nei casi in cui il Comune riscontri successivamente la violazione degli obblighi, comunica all'I.A. le non conformità rilevate, per iscritto entro le 48 ore lavorative dall'accertamento da parte della struttura organizzativa preposta.

Le non conformità di cui ai precedenti commi saranno successivamente notificate tramite PEC e l'I.A. avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale, proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto dal Comune e verrà notificato all'I.A. in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato secondo le modalità meglio specificate all'art. 33 "Pagamenti".

TITOLO VI-PREZZO,MODALITA' DI PAGAMENTO E CONTRATTO

Art. 32 - Prezzo del servizio fornito

Con riferimento a quanto stabilito nel presente capitolato, nel prezzo dei manifesti s'intendono interamente compensati dal Comune all'I.A., tutti i servizi, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Art. 33 - Pagamenti

L'I.A. emetterà mensilmente fattura con importo pari a 1/12 del canone annuo offerto, correttamente intestata a Comune di Frabosa Sottana Via IV Novembre, 12 – 12083 – Frabosa Sottana; le fatture, saranno pagate entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'I.A., del rimborso di spese, del pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione di cui sopra e/o incameramento della cauzione.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione ed alla regolarità del D.U.R.C. L'irregolarità del D.U.R.C. comporta la sospensione del pagamento delle

fatture e l'interruzione della decorrenza dei termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 34 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 35 - Revisione del corrispettivo contrattuale

Non sono previste revisioni dei prezzi se non nei casi stabiliti dall'art.1 c.511 della Legge 28.12.2015 n.208;

Art. 36 - Risoluzione del contratto

Le cause di risoluzione sono quelle di cui all'art.108 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti).

Art. 37 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

TITOLO VII-NORME FINALI

Art. 38 - Elezione di domicilio

L'aggiudicataria, per l'espletamento dei servizi in oggetto, dovrà eleggerà domicilio in Frabosa Sottana.

Art. 39 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato d'appalto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 40 – Controversie e Foro Competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Cuneo